

N.39.284 di repertorio

N.8205 della raccolta

ATTO di DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno trenta del mese di  
3 Gennaio. In Palermo, Via Dante, 28, nel mio Studio.

Avanti a me TOMMASO PORCELLI, Notaio in Palermo, iscritto nel  
Ruolo del Collegio Notarile di Palermo, non assistito da te-  
stimoni, per espressa rinunzia fattavi, col mio consenso,  
dall'infra scritto comparente, che ha i requisiti dalla legge  
richiesti,

E' PRESENTE

-LENTINI GIUSEPPE, avvocato, nato in Palermo il 20 dicembre  
1955, il quale dichiara di intervenire quale Presidente della  
"Associazione Siciliana per la Lotta contro le Leucemie ed i  
Tumori nell'Infanzia - ONLUS", con sede in PALERMO, Via Mar-  
chese Ugo n.26, ove domicilia per la carica.

Il detto Comparente, della cui identità personale io Notaio  
sono certo, mi presenta numero 2 (due) fogli dattiloscritti  
di carta non rigata, del tipo fotoriproduttori, contenenti,  
come dichiara, lo statuto sociale aggiornato della predetta  
"Associazione Siciliana per la Lotta contro le Leucemie ed i  
Tumori nell'Infanzia - ONLUS", approvato dall'assemblea degli  
associati iscritti in data 5 gennaio 1998 tenutasi in Paler-  
mo, presso l'Ospedale 'Aiuto Materno' e, dichiarandomi di a-  
gire nell'interesse della stessa Associazione, mi richiede

di depositare la scrittura medesima nei miei atti notarili.

A ciò, aderendo, io Notaio, ricevo detta scrittura, che consiste in numero 2 (due) fogli dattiloscritti per numero 6 (sei) facciate.

Più precisamente:

- le pagine, 1, 2, 3, 4, 5 sono dattiloscritte per 50 righe;
- e la pagina 6 è dattiloscritta per 39 righe.

Lo scritto non presenta abrasioni, correzioni od altri vizi visibili; esso viene allegato al presente Atto sotto lettera 'A', e con esso verrà sottoposta alla formalità di registrazione.

Il Comparsente mi autorizza a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta e mi esonera espressamente dalla lettura dello allegato.



Io

Notaio, richiesto, ho ricevuto quest'atto che ho letto al Comparsente che lo ha approvato.

Scritto,

sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia e, in parte, da me Notaio in un foglio di cui occupa due pagine e 6 quanto della presente fin qui.

F.to GIUSEPPE LENTINI TOMMASO PORCELLI NOTAIO

E' copia conforme al suo originale registrato in PALERMO in

data 16 - 02 - 1998 al n. 1809

Palermo addi' 25 Apr. 2006



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita una Associazione non lucrativa di utilita' Sociale denominata " Associazione Siciliana per la Lotta contro le Leucemie ed i Tumori nell'Infanzia - ONLUS" con sede in Palermo.

ARTICOLO 2

L'Associazione non ha scopi di lucro.


Essa si qualifica come associazione di volontariato e viene regolata dalle disposizioni della L. 11 Agosto 1991 N.266 del D.Lgv. 4.12.1997 N.460 e successive modifiche e integrazioni nazionali e/o regionali.

L'Associazione ha per scopo esclusivo quello di promuovere tutte le iniziative a favore del bambino, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce della malattia, del trattamento e della riabilitazione.

Piu' in particolare, l'Associazione si propone di concorrere ad assicurare, ad ogni bambino affetto da leucemia o tumore, il diritto al trattamento ottimale e ad una sua "socializzazione" intesa come inserimento in una vita normale.

L'Associazione si propone, quindi, di favorire:

- a) la realizzazione di una assistenza globale al bambino affetto da leucemia o tumore, attraverso la creazione di servizi specializzati nella terapia delle leucemie e tumori infan-



tili da apprestarsi anche in ospedale di giorno o in via ambulatoriale;

b) la donazione del sangue come atto gratuito, libero ed anonimo;

c) la soluzione dei problemi dell'inserimento del bambino affetto da leucemia o tumore nella vita scolastica e nella vita sociale;

d) la formazione di personale medico e paramedico specializzato nell'assistenza alle leucemie e tumori infantili;

e) la ricerca scientifica, anche mediante l'istituzione di borse di studio di specializzazione ed altri tipi di incentivazione;

f) la diffusione di informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli operatori sanitari, agli Enti Pubblici e Privati su ogni argomento riguardante le leucemie e tumori, anche attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;

g) il depistage e la rilevazione statistica della incidenza delle singole forme morbose;

h) la promozione di rapporti con Associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni organizzazione avente analoghe finalita' istituzionali.

Per il perseguimento delle finalita' predette, l'Associazione potra' compiere ogni operazione, a cio', utile o necessaria e, comunque, direttamente, ad esse, connessa.

ARTICOLO 3

Il patrimonio e' costituito da:

- a) contributi degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.

I legali rappresentanti dell'Associazione cureranno l'aggiornamento delle entrate e delle uscite presentando all'Assemblea degli Associati un rendiconto annuale; essi, peraltro, hanno l'obbligo dell'approntamento del bilancio annuale, in conformita' a quanto previsto dall'art.3 della L.266/91 nei tempi di cui all'articolo che segue.

ARTICOLO 4

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del-



l'assemblea entro il successivo 31 marzo.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.



L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### SOCI

#### ARTICOLO 5

Gli Associati, che hanno diritto-dovere di prendere parte all'attivita' dell'Associazione secondo le proprie competenze personali e le esigenze dell'Associazione stessa, si dividono

in tre categorie:

- a) Associati volontari ordinari;
- b) Associati volontari sostenitori;
- c) Associati onorari.

3 Gli Associati ordinari sono i genitori dei bambini affetti da leucemia o tumore che versano la quota contributiva annuale e che cooperano nella organizzazione e gestione dell'ente, in attuazione dei suoi fini istituzionali, nonché quei volontari ancorché non genitori di bambini affetti da neoplasie che si impegnano ad espletare attività di volontariato finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'associazione.


Gli Associati sostenitori sono coloro che sostengono con il proprio particolare contributo in beni o denaro, l'attività dell'Associazione.

Gli Associati onorari sono le personalità, italiane e straniere, che contribuiscono con apporti scientifici, culturali e sociali all'attuazione degli scopi sociali dell'Ente.

Gli Associati ordinari vengono formalmente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti richiesti dal presente statuto.

La qualifica di Associato sostenitore e di associato onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

La qualità di Associato si perde per decesso, per dimissioni ovvero per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per



gravi motivi. Gli associati, che per qualsiasi motivo o ragione abbiano cessato o siano receduti dall'Associazione o ne siano stati esclusi, non possono ripetere i contributi versati, ne' le donazioni fatte a qualsiasi titolo, ne' pretendere alcuna indennita' di recesso od altra di qualsiasi natura e specie. Tale disposizione e' valida ed e' riconosciuta esplicitamente dagli associati.

## ORGANI

### ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea e' composta da tutti gli Associati ordinari e puo' essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Quando manca la convocazione del Presidente, l'Assemblea viene convocata da qualsiasi membro del Consiglio. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli Associati ordinari ad eccezione di quelli non in regola con il pagamento del contributo annuale.

E' ammessa la rappresentanza per delega, ma ogni Associato



non ne puo' ricevere piu' di due.

Le assemblee sono valide e deliberano validamente:

-in prima convocazione, con il voto favorevole della meta' piu' uno degli associati aventi diritto a voto;

-in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati.

Sara', comunque, necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole (di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, per le deliberazioni riguardanti la modifica del presente Statuto o lo scioglimento dell'Associazione,

Nelle deliberazioni di approvazione del conto e del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilita', i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Spetta all'Assemblea nominare i membri del Consiglio Direttivo, modificare lo Statuto, sciogliere l'Associazione, determinare la devoluzione del patrimonio e promuovere l'azione di responsabilita' contro i membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso personale contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, la data dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

#### ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero dispari di

membri, non inferiore a cinque, scelti fra gli Associati. Nel rispetto dello spirito dell'Associazione, seppure aperta a soggetti che non rivestono la qualita' di genitori di bambini affetti da malattia onco-ematologica, questi ultimi dovranno, in ogni caso, costituire i 2/3 del Direttivo.

I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e cessano della carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea che li ratifica.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio, l'Assemblea, immediatamente convocata, provvede alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione dell'Ente con i piu' ampi ed illimitati poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio Direttivo determinare la quota contributiva annuale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza di voti di almeno la meta' dei suoi componenti.

E' ammesso l'intervento per delega, ma ogni componente non ne puo' ricevere piu' di una.

Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente, in sua

assenza, dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi, dal membro presente piu' anziano di eta'. Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio puo' compilare un Regolamento da sottoporre alla approvazione della Assemblea per il funzionamento della Associazione. L'osservanza di tale regolamento e' obbligatoria per tutti gli associati.

## FUNZIONI

### ARTICOLO 8 - PRESIDENTE

Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo fra gli Associati ordinari che ne facciano parte; dura in carica in tre anni, e' rieleggibile e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni, o per voto di sfiducia dei 3/4 dei componenti il Consiglio. Egli:

-ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione;

-convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

-vigila sull'adempimento delle deliberazioni di massima dell'Assemblea generale e sul corretto perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

-puo' esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente che sia decaduto dalla carica e che non sia

rieletto, assume, tranne nel caso che sia escluso dalla Associazione o che ne sia dichiarato indegno, la funzione di Past-President.

Il Past-President rappresenta moralmente l'Associazione e la continuita' dell'impegno dei genitori; vigila sull'attivita' di tutta l'Associazione e del Consiglio direttivo perche' non si discosti dagli scopi morali sanciti nel presente Statuto; consiglia il Presidente nell'indirizzo da dare all'attivita' sociale; partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo.

La funzione di Past President non e' incompatibile con la carica di consigliere e non cessa che con le dimissioni o con la morte o con la espulsione.

#### ARTICOLO 9 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

#### ARTICOLO 10 - SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di redigere i verbali delle sedute della Assemblea e del Consiglio, vigilando sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

#### ART.11 - TESORIERE

Il tesoriere e' preposto al controllo della gestione economica dell'Associazione, fornisce i dati per la formazione del rendiconto annuale, vigila sulla corretta tenuta della conta-

bilita'.

#### ART.12 - COMITATI

Il Consiglio puo' nominare Comitati Tecnico Scientifico e di Assistenza, scelti fra gli associati. Il Comitato tecnico-scientifico avra' il coordinamento delle iniziative scientifiche dell'Associazione; il Comitato di assistenza e' l'organo che presiede agli interventi assistenziali in favore delle famiglie dei bambini oncoematologici.

Del Comitato di Assistenza, fanno parte di diritto il Presidente ed il Segretario.

#### ART.13 - COORDINATORI DI SEZIONE

Il Consiglio, per favorire il raggiungimento degli scopi sociali, puo' nominare, scegliendoli tra gli Associati, piu' coordinatori di sezione che coordineranno, nel territorio di loro provenienza, tutte le attivita' proprie della Associazione. Di tali iniziative, i coordinatori dovranno presentare, preventivamente, una dettagliata relazione al Consiglio che dovra' comunque deliberare in merito.

#### ART.14 - GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE E DELLE FUNZIONI

Ogni carica associativa e funzione cosi' come ogni prestazione fornita dagli Associati vengono ricoperte e/o fornite a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli Associati.

#### ARTICOLO 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori e decide in merito alla devoluzione del patrimonio.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si dovra' fare riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali.

F.to GIUSEPPE LENTINI TOMMASO PORCELLI NOTAIO